Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 18 settembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO-Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 16 settembre 1967, n. **801.**

Interventi a sostegno del prezzo del formaggio « grana » mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per disporre interventi a sostegno del prezzo del formaggio « grana » mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'A.I.M.A.;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), allo scopo di assicurare il sostegno del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è autorizzata ad acquistare presso latterie e caseifici sociali ed altri organismi associativi di produttori agricoli, formaggio grana di qualità « scelto, 0,1 », prodotto dagli enti suddetti nel 1967, fino ad un quantitativo massimo di quintali 100 mila.

Art. 2.

Per l'esecuzione del servizio l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), potrà av-

valersi di magazzini di deposito e di attrezzature di enti o privati da essa riconosciuti idonei alla conservazione del prodotto acquistato, ed in grado di assicurare la corretta esecuzione degli adempimenti tecnici, che la particolare natura del prodotto richiede durante la fase di stagionatura.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. adotterà le delibere necessarie per stabilire gli acquisti da effettuare e fisserà le modalità e le condizioni delle operazioni suddette. Anologhe delibere saranno assunte per le vendite del prodotto acquistato.

Art. 4.

L'A.I.M.A., per l'adempimento dei compiti ad essa attribuiti con il presente decreto, costituirà separata gestione dalla quale dovranno risultare le partite del formaggio grana acquistato ed i prezzi di acquisto; i prezzi ricavati nel collocamento delle partite stesse; le spese sostenute per l'amministrazione, il deposito e la custodia del prodotto e per ogni altro onere incontrato per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 5.

Le somme occorrenti per gli acquisti di cui all'art. 1 saranno, dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, prelevate dal fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, fino alla concorrenza dell'importo di lire 10.000 milioni.

A detto fondo saranno fatti affluire i ricavi delle vendite del prodotto.

Art. 6.

Per gli oneri connessi con l'esecuzione del presente decreto e per le eventuali perdite di gestione è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere versata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

All'onere di cui al precedente comma si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di olii di semi « surplus » condotta per conto dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente provvedimento.

Art. 7.

L'eventuale saldo attivo tra le spese per gli acquisti ed i ricavi, insieme con le eventuali economie sulla spesa autorizzata con il precedente art. 6, sarà destinato ad aumento del fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267.

Art. 8.

Per la stipulazione dei contratti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto si applica il penultimo comma dell'art. 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — RESTIVO — PIERACCINI
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 91. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.
Modifica dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960, 11 agosto 1961 e 8 agosto 1966;

Viste le delibere adottate, in ordine alle modificazioni di alcuni articoli del predetto statuto, dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli in data 7 dicembre 1966 e 9 gennaio 1967, nonchè dal Consiglio generale del Banco medesimo nella riunione in data 10 gennaio 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approvano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, le modificazioni degli articoli 8 terzo comma, 19, 20, 28 e 69 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Modificazioni dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli

Art. 8, 3° comma

Il Consiglio generale elegge il vice presidente, scegliendolo fra i consiglieri di amministrazione nominati dal Ministro per il tesoro, e, su proposta del presidente, nomina annualmente un segretario scegliendolo tra i vice direttori generali oppure tra i dirigenti del Banco di grado non inferiore al terzo.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare:

(*Omissis*).

7) delibera sulle proposte da presentare agli Organi competenti per le modifiche dello statuto; approva il regolamento per il personale nonchè in genere ogni altra norma relativa alla disciplina del rapporto di impiego e di lavoro; delibera, in conformità dell'apposito regolamento, sulle materie riguardanti il personale che non siano di competenza di altro organo;

(*Omissis*).

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione nomina annualmente un segretario scegliendolo tra i vice direttori generali oppure tra i dirigenti del Banco di grado non inferiore al terzo; nomina altresì, tra i dirigenti di grado non inferiore al terzo, un vice segretario che sostituisce il segretario nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 28.

Il Comitato direttivo, in particolare, su proposta del direttore generale:

1) fissa i criteri di carattere generale per le condizioni relative alle operazioni ed ai servizi;

2) predispone il bilancio annuale del Banco e di ogni Sezione per le decisioni del Consiglio di amministrazione;

3) autorizza le operazioni di credito ordinario e delle Sezioni speciali nei limiti della propria competenza;

4) provvede, su proposta del direttore generale, alla nomina, alla promozione, al collocamento in disponibilità, al collocamento fuori ruolo, al collocamento a riposo, alle dimissioni di ufficio, alla dispensa dal servizio dei dipendenti che non rivestano qualifica di dirigenti e, salvo diverse disposizioni dello statuto e del regolamento per il personale, adotta, su proposta del direttore generale, ogni altro provvedimento riguardante detti dipendenti;

5) provvede alla liquidazione delle pensioni e delle indennità di quiescenza, alla concessione di indennità speciali ed al riconoscimento di vantaggi economici e di carriera ammessi da leggi e da regolamenti per tutto il personale;

6) provvede alla destinazione, al trasferimento ed alla concessione della facoltà di firma per i funzionari;

7) delibera sulle materie e adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dal regolamento per il personale;

8) consente, nei limiti della propria competenza, gli acquisti, le vendite e le permute di immobili, le cessioni di crediti in sofferenza, le transazioni con qualunque modalità, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, le surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria, l'adesione a concordati stragiudiziali ed alla cessione di beni pro-solvendo, e l'eliminazione dei crediti irrecuperabili, nonchè le erogazioni a scopi benefici, assistenziali e culturali e, in genere, ogni altra spesa od erogazione;

9) deferisce ad arbitri la definizione di speciali questioni;

10) autorizza il concorso agli incanti immobiliari in danno di debitori, in quanto sia opportuno per il recupero dei crediti del Banco;

11) delibera l'assunzione di ricevitorie, tesorerie ed esattorie.

Il presidente, in caso di assoluta urgenza, può adottare, su proposta del direttore generale, qualunque provvedimento che rientri nella normale competenza del Comitato direttivo, sottoponendolo alla ratifica di esso nella più vicina riunione.

Art. 69.

Gli utili netti risultanti dal bilancio e dal conto economico sono ripartiti come segue:

5/10 al fondo di riserva ordinario ed ai fondi speciali di cui alla lettera *e*) dell'art. 5;

4/10 ad erogazioni di carattere benefico, assistenziale e culturale; sono compresi in tale quota i contributi da elargire per incoraggiare studi, ricerche e pubblicazioni di carattere economico-giuridico; quelli a favore delle istituzioni di assistenza e di previdenza del personale; quelli disposti per finalità di carattere sociale e tutti quegli altri contributi che valgano a favorire l'affermazione del Banco e lo sviluppo della sua attività;

1/10 a disposizione del Consiglio di amministrazione per accantonamenti ed ammortamenti straordinari.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9715)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.

Modifica dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede a Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936 e modificato con decreto del 5 gennaio 1939, nonchè con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950 e 20 maggio 1955;

Viste le delibere adottate dalla Deputazione amministratrice del predetto Istituto in data 3 e 13 aprile 1967 in ordine alle modificazioni di alcuni articoli dello statuto dell'Istituto medesimo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approvano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, le modificazioni degli articoli 2, 10 ultimo comma, 12, 15 n. 6, 22 ultimo comma e 27 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede a Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Modificazioni dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede a Siena

Art. 2.

L'Istituto è soggetto alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. Esso esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di succursali, agenzie e rappresentanze e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, dipendenze e rappresentanze all'estero.

Art. 10, *ultimo comma.*

La Deputazione amministratrice stabilisce la misura delle medaglie di presenza da corrispondere ai deputati, delle diarie per quelli che si recano fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio, nonchè delle indennità di rimborso spese. Le relative deliberazioni devono essere sottoposte all'approvazione dll'Organo di vigilanza.

Art. 12.

Spetta in particolare alla Deputazione amministratrice:

a) promuovere eventuali modificazioni dello statuto;

b) deliberare sulle norme inerenti allo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;

c) approvare, udita la relazione dei sindaci, i bilanci dell'Azienda bancaria e della Sezione di credito fondiario predisposti dal Comitato esecutivo e la conseguente ripartizione degli utili;

d) fare la proposta al Ministro per il tesoro per la determinazione del trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;

e) provvedere, su proposta del direttore generale, alla nomina, come alla revoca, dei direttori centrali, dei vice direttori centrali e degli altri dirigenti e di adottare, nell'ambito della relativa normazione, ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico semprechè gli stessi provvedimenti non siano per la loro minore entità demandati ad altri organi;

f) deliberare le aperture di nuove dipendenze e la chiusura o trasformazione di quelle esistenti;

g) erogare in opere di beneficenza o di pubblica utilità gli utili disponibili a tale scopo;

h) determinare la misura delle cauzioni da prestarsi dal personale non dirigente e deliberare sullo svincolo delle cauzioni del direttore generale e del personale indicato nella precedente lettera *e*);

i) determinare i limiti di competenza del Comitato esecutivo, del direttore generale, dei direttori e vice direttori centrali, dei direttori dei Servizi centrali, dei direttori delle succursali e dei preposti alle agenzie per le operazioni attive nonchè per le prestazioni di cauzioni, avalli e fidejussioni;

l) determinare i limiti di competenza del Comitato esecutivo per le erogazioni di beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

m) stabilire la misura delle medaglie di presenza dei commissari di sconto presso le dipendenze;

n) deliberare sulle norme e condizioni delle singole specie di operazioni dell'Istituto;

o) stabilire l'elenco dei titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 6;

p) stabilire annualmente i limiti preventivi delle spese generali e determinare la regolamentazione relativa al controllo delle stesse nonchè delle spese in aumento dei beni patrimoniali dell'Istituto come quella relativa alla esecuzione di esse spese;

q) autorizzare, anche in qualsiasi momento del processo quando l'Istituto è convenuto, le azioni giudiziarie, come il recesso dalle azioni stesse; autorizzare transazioni; deferire ad arbitri la definizione di controversie di speciali questioni;

r) deliberare su quanto sia sottoposto al suo esame dal Comitato esecutivo o dal presidente.

Art. 15.

Spetta al Comitato esecutivo:

(*Omissis*).

6) deliberare in merito a quanto previsto alle lett. *i*) ed *l*) del precedente art. 12, ed in merito ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 13 nei limiti di competenza assegnatigli dalla Deputazione;

(*Omissis*).

Art. 22, *ultimo comma*.

Ai sindaci spetta un compenso annuo nella misura che sarà deliberata dalla Deputazione all'inizio di ciascun quadriennio nonchè un'indennità di rimborso spese la cui misura sarà pure fissata dalla Deputazione, oltre ad una diaria per quelli che si recano fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio. Le relative deliberazioni devono essere sottoposte all'approvazione dell'Organo di vigilanza.

Art. 27.

Gli utili netti sono ripartiti nel modo seguente:

cinque decimi alla riserva ordinaria;

fino a cinque decimi in erogazioni per opere di beneficenza, assistenza e pubblica utilità, da riservare, in misura non inferiore a tre quarti, ivi comprese le contribuzioni di carattere contrattuale, a vantaggio della città di Siena e delle sue istituzioni;

l'eventuale residuo ad integrazione, nella misura ritenuta conveniente, dei fondi speciali per le oscillazioni del valore dei titoli e per perdite eventuali, nonchè di altri fondi speciali che la Deputazione credesse di creare.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9716)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.

Approvazione del nuovo statuto della Federazione delle Casse di risparmio del Piemonte, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte, con sede in Torino, approvato con decreto reale in data 13 novembre 1930;

Viste le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della predetta Federazione in data 14 luglio 1966 e 30 marzo 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Federazione delle Casse di risparmio del Piemonte, con sede in Torino, allegato al presente decreto, composto di n. 16 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Nuovo statuto della Federazione fra le Casse di risparmio del Piemonte

TITOLO I.

Costituzione, sede e scopi della Federazione

Art. 1.

La Federazione regionale tra le Casse di risparmio del Piemonte, a termine del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, del regio decreto 18 luglio 1930, n. 1189, è costituita dalle Casse di risparmio di Alessandria, Asti, Biella, Bra, Cuneo, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Torino, Tortona, Vercelli.

La Federazione ha sede presso la Cassa di risparmio di Torino.

Art. 2.

La Federazione ha lo scopo di tutelare il risparmio, di delimitare la zona di azione delle singole Casse federate sottoponendo le proprie decisioni all'approvazione dell'Organo di vigilanza, di coordinarne l'opera e di assisterle in tutte le loro contingenze.

Nessuna Cassa federata potrà chiedere l'autorizzazione per apertura di nuove dipendenze o sportelli, senza aver prima ottenuto il parere della Federazione.

Art. 3.

La Federazione è un Ente autonomo e separato dalle singole Casse federate che, ai sensi di legge, mantengono pertanto la propria piena personalità giuridica.

Art. 4.

Le spese del funzionamento della Federazione sono a carico delle Casse federate, in proporzione delle rispettive attività amministrate.

L'anno finanziario si inizia con il 1° luglio e si chiude con il 30 giugno successivo.

Il riparto delle spese fra le singole Casse federate dovrà essere fatto in via preventiva e sottoposto all'approvazione dell'Organo di vigilanza.

TITOLO II.

Amministrazione della Federazione

Art. 5.

La Federazione è amministrata da un Consiglio composto dai rappresentanti delle Casse federate eletti nel proprio seno dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Ogni Cassa federata avrà nel Consiglio federale un proprio rappresentante ad eccezione della Cassa di risparmio di Torino che ne avrà tre.

Ogni Cassa federata potrà eleggere, sempre in seno ai rispettivi Consigli di amministrazione, un rappresentante supplente, ad eccezione della Cassa di risparmio di Torino che potrà eleg-

gere due supplenti. I supplenti potranno intervenire nelle adunanze soltanto in caso di assenza o di impedimento dei rappresentanti effettivi.

Non sono ammesse deleghe fra le Casse federate.

Ogni Cassa federata disporrà nelle votazioni di un voto per ogni miliardo di attività amministrata (depositi e patrimonio), escluse le frazioni eccedenti, con il minimo di un voto per ciascuna Cassa.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la maggioranza di almeno i 4/5 dei voti, come sopra precisato, delle Casse di risparmio presenti, fatta eccezione per le nomine del presidente e del segretario della Federazione, per le quali è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 6.

Il Consiglio elegge il presidente e un vice presidente fra i propri membri.

Il presidente rappresenta la Federazione in ogni sua funzione.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ovvero in caso di vacanza della carica, ne adempie le funzioni il vice presidente.

Art. 7.

Il Consiglio nomina il segretario e un vice segretario della Federazione scegliendoli fra i direttori delle Casse federate.

Il segretario della federazione, nell'adempimento delle sue funzioni e anche in sede di Consiglio federale, può farsi coadiuvare da una o più persone di sua fiducia scelte fra i dirigenti delle Casse federate.

Art. 8.

Le funzioni del Consiglio, della Presidenza, del Comitato tecnico, di cui al titolo III, e delle eventuali Commissioni sono gratuite.

Art. 9.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Se durante il triennio venga meno, per fusione o altrimenti, alcuna delle Casse federate, cesserà il mandato di chi la rappresenta.

I rappresentanti delle altre Casse rimarranno in carica per l'anno in corso, con lo stesso numero di voti stabilito inizialmente.

Qualora un consigliere della Federazione cessasse, per qualunque ragione, dal mandato di amministratore della Cassa rappresentata, questa dovrà provvedere all'immediata sostituzione.

Il nuovo eletto rimarrà in carica fino al compimento del triennio.

Art. 10.

Entro il 15 giugno dell'anno in cui viene a scadere il triennio, i Consigli di amministrazione delle Casse federate procederanno alla nomina o alla conferma dei loro rappresentanti, sia effettivi che supplenti.

Art. 11.

Il Consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto da inviarsi «raccomandato» al domicilio dei singoli consiglieri, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza nei quali l'avviso dovrà essere inviato telegraficamente almeno 24 ore prima.

La convocazione ha luogo in via ordinaria ogni quadrimestre, in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai rappresentanti di almeno due Casse federate.

Le adunanze in prima convocazione sono valide quando vi intervenga almeno la metà più una delle Casse federate.

In seconda convocazione le adunanze, che non potranno avere luogo se non dopo trascorsa un'ora dalla prima, saranno valide quando intervengono i rappresentanti di almeno quattro Casse federate.

Per le Casse che hanno diritto a più voti, questi saranno attribuiti al loro o ai loro rappresentanti presenti, i quali ultimi si divideranno i voti in parti eguali.

La frazione eventualmente eccedente spetta al più elevato in carica nel Consiglio di amministrazione della propria Cassa; in caso di parità di carica, al più anziano di età.

Art. 12.

Al Consiglio federale spetta di deliberare:

a) sopra ogni provvedimento che sia necessario e opportuno per raggiungere gli scopi della Federazione;

b) sulla nomina del presidente, del vice presidente nonchè su quella del segretario e del vice segretario della Federazione;

c) sulla nomina di due dei sindaci di ciascuna delle Casse federate e sulla loro sostituzione, secondo le disposizioni dell'art. 20 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967;

d) sulle modificazioni dello statuto della Federazione;

e) sulla delimitazione delle zone di azione di ogni singola Cassa federata;

f) sul rendiconto finanziario annuale della Federazione da approvarsi entro il 30 settembre di ogni anno;

g) sull'eventuale nomina e sul trattamento dei funzionari e impiegati della Federazione;

h) sull'eventuale nomina di consulenti che potranno essere chiamati a presenziare alle riunioni.

TITOLO III.

Del Comitato tecnico

Art. 13.

E' costituito presso la Federazione un Comitato tecnico formato dai direttori delle Casse di risparmio federate, sostituiti, in caso di loro assenza o impedimento, dai rispettivi vice direttori, ovvero, nel caso in cui gli statuti non prevedano siffatta ultima carica, da coloro che, a mente degli statuti stessi, ne fanno le veci.

Esso è convocato e presieduto dal segretario della Federazione che può essere assistito da un segretario scelto fra i dirigenti della Cassa di risparmio di Torino, ma senza diritto di voto sia deliberativo che consultivo.

Il Comitato tecnico ha il compito di studiare e riferire sui problemi tecnici che debbono essere discussi nel Consiglio federale.

I membri del Comitato tecnico partecipano alle adunanze del Consiglio federale con voto consultivo.

TITOLO IV.

Del fondo comune di garanzia

Art. 14.

La Federazione ha un fondo comune di garanzia, il quale dovrà essere adoperato a favore della Cassa o delle Casse federate che, esauriti i propri mezzi, ne abbiano bisogno per rimborsare i depositanti.

Questo fondo, formato inizialmente mediante attribuzioni del cinque per cento del patrimonio e delle riserve effettive esistenti presso le singole Casse federate secondo il bilancio al 31 dicembre 1929, e aumentato negli anni successivi mediante attribuzione del cinque per cento degli utili netti risultanti da bilancio delle singole Casse federate, verrà ulteriormente accresciuto annualmente, mediante attribuzione del cinque per cento degli utili netti risultanti dal bilancio delle singole Casse federate.

Il fondo comune di garanzia continua ad essere amministrato dalle singole Casse, ciascuna per la propria quota.

Ogni Cassa dovrà tenere in evidenza nelle situazioni contabili e nei bilanci la sua quota di apporto alla formazione del fondo comune, e rimarrà impegnata inderogabilmente a tenere la quota stessa in condizioni di facile realizzo, in modo da poter fronteggiare qualunque richiesta anche urgente.

Le modalità per l'erogazione del fondo comune di garanzia saranno deliberate dal Consiglio federale previo rapporto del segretario della Federazione. Questi provvederà all'accertamento della situazione della Cassa richiedente valendosi dei mezzi che riterrà meglio opportuni.

Il Consiglio federale dovrà autorizzare dapprima il ricorso al fondo accantonato presso la Cassa che ha invocato l'intervento, e solo successivamente autorizzerà, se necessario, l'uso del fondo accantonato presso le altre Casse federate, fissando i prelievi in misura percentuale uniforme.

Il Consiglio federale stabilirà il tempo e le modalità per il reintegro del fondo di garanzia; tale reintegro, per la parte erogata dalle Casse sovventrici, dovrà eseguirsi dalla Cassa sovvenuta con versamento proporzionale al concorso dato da ciascuna e dovrà precedere, per la sua totalità, il reintegro della quota della Cassa sovvenuta.

Fino a quando il fondo comune di garanzia non sia stato completamente reintegrato, la Cassa che ha richiesto l'intervento dovrà devolvere la metà dei suoi utili al reintegro del fondo comune di garanzia e l'altra metà al fondo di riserva, e non potrà fare alcuna erogazione di beneficenza.

Art. 15.

Le Casse federate hanno obbligo di inviare alla sede della Federazione i loro statuti, regolamenti, bilanci annuali, situazioni e tutte le pubblicazioni, periodiche e non, che riguardano la loro attività.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9717)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 agosto 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Alba Adriatica (Teramo).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1967 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Alba Adriatica per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al Comune il consigliere di 1ª classe dottor Calogero Di Maira.

Con decreto prefettizio n. 614 del 15 maggio 1967, la gestione commissariale è stata prorogata a norma di legge.

Il termine di proroga di cui sopra è venuto a scadere il 17 agosto 1967.

In attesa dell'imminente turno elettorale amministrativo, si rende, pertanto, necessario, allo scopo di assicurare l'amministrazione straordinaria del Comune sino alla rinnovazione del Consiglio comunale, prorogare la gestione commissariale, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Teramo, addì 18 agosto 1967

Il prefetto: PRESTIPINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1967, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Alba Adriatica e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del consigliere di 1ª classe dott. Calogero Di Maira;

Visto il proprio decreto n. 614 in data 15 maggio 1967, con il quale veniva prorogata a norma di legge la gestione commissariale del citato Comune;

Attesa la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, e di cui fa parte integrante, sia prorogata sino all'insediamento degli organi ordinari, in vista dell'imminente consultazione elettorale;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Alba Adriatica, affidata al consigliere di 1ª classe dott. Calogero Di Maira, è prorogata, con decorrenza 18 agosto 1967, sino all'insediamento degli organi ordinari.

Teramo, addì 18 agosto 1967

Il prefetto: PRESTIPINO

(9753)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia Nazareth, con sede in Melfi (Potenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 settembre 1967, la Società cooperativa edilizia Nazareth, con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito Catarinella in data 16 novembre 1958 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Gennarino Borzone.

(9530)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Petralia Soprana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.748.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9686)

Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Cassaro (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.162.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9687)

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Agnone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.547.063, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9685)

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Agnone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.857.087, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9688)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Mileto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.511.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9689)

Autorizzazione al comune di Martirano Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.989.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9690)

Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.406.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9691)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Gerocarne (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.861.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9692)

Autorizzazione al comune di Palermiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Palermiti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.306.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9693)

Autorizzazione al comune di Nocera Terinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Nocera Terinese (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.218.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9694)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di San Lorenzo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.581.572, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9695)

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Montresta (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.642.826, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9696)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Pomarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.478.393, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9697)

Autorizzazione al comune di Montescaglioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Montescaglioso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.170.327, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9698)

Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.853.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9699)

Autorizzazione al comune di Curinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Curinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.227.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9700)

Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Cortale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.398.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9701)

Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Carlopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.742.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9702)

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Noci (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 237.901.741, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9703)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° marzo 1967 al 31 marzo 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG. DI PESO NETTO

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg. o più	1.962		zero		768		zero		2.660		8.581	
	02 04	- altri	2.308		zero		904		zero		3.130		10.096	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.001		zero		1.175		zero		4.070		13.128	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	5.357		zero		1.997		zero		7.265		23.061	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	5.542		zero		1.645		zero		5.983		18.847	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	4.676		zero		1.633		zero		6.880		22.095	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti .	1.796		zero		467		zero		2.436		8.860	
	71 79	- altre	5.542		zero		1.997		zero		7.265		23.061	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.239 (*b*)		3.899 (*c*)	
	82 92	- zampe: code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		470 (*b*)		1.379 (*c*)	
	83 93	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		4.872 (*b*)		15.164 (*c*)	
	84 94	- fegato	3.271 (*b*)		zero (*b*)		1.281 (*b*)		zero (*b*)		4.436 (*b*)		14.909 (*c*)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.011 (*b*)		zero (*b*)		787 (*b*)		zero (*b*)		2.727 (*b*)		8.497 (*c*)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone con trachea ed esofago (il tutto assieme)	2.521 (*b*)		zero (*b*)		987 (*b*)		zero (*b*)		3.419 (*b*)		11.365 (*c*)	
	89 99	- non nominate	2.521 (*b*)		zero (*b*)		987 (*b*)		zero (*b*)		3.419 (*b*)		11.365 (*c*)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	1.008		zero		1.047		zero		1.368		4.490	
	05	- - secco o affumicato	1.141		zero		1.244		zero		1.547		5.064	
	07	- grasso di maiale	851		zero		317		zero		1.154		3.742	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.001		zero		1.175		zero		4.070		13.128	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	5.357		zero		1.997		zero		7.265		23.061	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	5.542		zero		1.645		zero		5.983		18.847	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	4.676		zero		1.633		zero		6.880		22.095	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	1.796		zero		467		zero		2.436		8.860	
	13	- - - altre	5.542		zero		1.997		zero		7.265		23.061	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.292		zero		1.680		zero		5.820		18.774	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	7.863		zero		3.079		zero		10.664		33.835	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.917		zero		2.350		zero		8.140		25.639	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	7.203		zero		2.516		zero		10.094		32.409	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.431		zero		663		zero		3.297		12.000	
	21	- - - altre	7.917		zero		3.079		zero		10.664		33.835	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.239		3.899	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		470		1.379	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		4.872		15.164	
	27	- - fegato	3.271		zero		1.281		zero		4.436		14.909	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.011		zero		787		zero		2.727		8.497	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con *trachea ed esofago (il tutto assieme)*	2.521		zero		987		zero		3.419		11.365	
	32	- - altre	2.521		zero		987		zero		3.419		11.365	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.050		zero		411		zero		1.425		4.595	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	4.376 (*b*)	6	1.405 (*b*)	2	2.568 (*b*)	4	1.405 (*b*)	2	5.435 (*b*)	7	18.463 (*c*)	24

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglio di maiale (*d*):												
	26	- salsicce e salami, stagionati	7.307		2.175		4.185		2.175		9.135		32.155	
	27	- salami a base di sangue	3.097		1.206		1.946		1.206		3.770		11.753	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	8.580		1.407		4.215		1.407		11.134		38.748	
	31	- non nominati	4.815		1.934		3.062		1.934		5.841		20.332	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	4.292 (*b*)	6	1.711 (*b*)	3	2.721 (*b*)	4	1.711 (*b*)	3	5.211 (*b*)	8	17.521 (*c*)	25
ex 16.20-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre:												
		- contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie (ad eccezione delle salse, condimenti diversi ed altre sostanze che si utilizzano per migliorarne il gusto o la presentazione):												
		- - - di maiale:												
	25	- - - - prosciutto e filetto	9.066		1.893		4.701		1.893		11.620		42.097	
	27	- - - - spalla	7.368		1.905		4.044		1.905		9.313		32.776	
	29	- - - - altre	5.244		1.852		3.180		1.852		6.451		22.144	
	31	- - - altre	4.438		2.398		3.197		2.398		5.165		17.070	
		- - altre:												
	35	- - - pasticci a base di sangue . . .	3 373		1.752		2.387		1.752		3.950		11.886	
	39	- - - non nominate	2.318		1.808		2.007		1.808		2.500		6.912	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*d*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.

(5632)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° marzo 1967 al 31 marzo 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n 22 (Settore pollame) in provenienza da:

— Stati membri della C E E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° MARZO 1967 AL 25 MARZO 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore ai 185 grammi . .	per numero	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	15,30	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	51,65	
	03 15	- - anatre	»	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	59,00	
	07 17	- - oche	»	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	60,05	
	06 16	- - tacchini	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	61,40	
	09 18	- - faraone	»	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	97,30	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino con la testa e le zampe	»	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	62,20 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	73,80 (*c*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paes Bass	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
02.02 (segue)	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	67,40	
	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	87,90	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	
	13	- - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	15	- - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00 (*f*)	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	22	- - disossate	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
		- - non disossate:								
		- - - petti e pezzi di petti:								
	24	- - - - di tacchini	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	27	- - - - di altri volatili	»	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	113,05	
		- - - cosce e pezzi di cosce:								
	28	- - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini .	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	32	- - - - altri	»	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	100,95	
		- - - metà o quarti di:								
	34	- - - - polli e galline	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bass	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	41	- - - - tacchini	per kg	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	44	- - - - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	
	47	- - - ali intere, anche senza la punta	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	40,35 (*g*)	
	54	- - - altre	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	37,15	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	423,85 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	92,25 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	100,15	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	100,15 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	76,90 (*b*)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	192,30 (*b*)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	165,50 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*d*) Se originari da Polonia, Romania e Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*e*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*g*) Ai « dorsi; colli; dorsi con colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 26 MARZO 1967 AL 31 MARZO 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	15,30	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	51,65	
	03 15	- - anatre	»	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	59,00	
	07 17	- - oche	»	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	60,05	
	06 16	- - tacchini	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	61,40	
	09 18	- - faraone	»	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	97,30	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	62,20 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	73,80 (*c*)	
	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	67,40	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
02.02 (segue)	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	87,90	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio . . .	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	
	13	- - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,80	
	15	- - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00 (*f*)	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	22	- - disossate	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
		- - non disossate:								
		- - - petti e pezzi di petti:								
	24	- - - - di tacchini	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	27	- - - - di altri volatili	»	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	113,05 (*g*)	
		- - - cosce e pezzi di cosce:								
	28	- - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55 (*h*)	
	32	- - - - altri	»	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	100,95 (*i*)	
		- - - metà o quarti di:								
	34	- - - - polli e galline	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	
	41	- - - - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,80	
	44	- - - - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	47	- - - ali intere, anche senza la punta	per kg	9,85	9,85	9,85	9,85	9,5	60,55	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	40,35 (*l*)	
	54	- - - altre	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	37,15	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	423,85 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	92,25 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	100,15	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	100,15 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	76,90 (*b*)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	192,30 (*b*)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	165,50 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*d*) Se originari da Polonia, Romania e Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*e*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma, se originari da Ungheria.
(*h*) Ai « pezzi di sottocosce di tacchini », si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma, se originari da Ungheria.
(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma, se originari da Ungheria
(*l*) Ai « dorsi; colli; dorsi con colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(5630)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato della Aeronautica militare.

Le prove scritte di esame del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, bandito con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 5 maggio 1967, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei sottonotati giorni:

11 ottobre 1967: diritto civile e commerciale;
12 ottobre 1967: diritto amministrativo.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di ciascun giorno muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(9755)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova (ex coeff. 142) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere.

La prova pratica obbligatoria di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 12 ottobre 1966, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Parlamentino, via Molise, 2, il 9 ottobre 1967, con inizio alle ore 9.

(9756)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 14 febbraio 1967, n. 601/3, con il quale è stato bandito concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto del 21 luglio 1967, n. 2300/II-3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 31 luglio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Preso atto dell'impedimento sopravvenuto al dott. Michele Cuppone, consigliere di 1ª classe presso la Prefettura di Sondrio, a partecipare come membro della Commissione giudicatrice ai lavori della stessa;

Preso atto della nota n. 513/13/10 del 6 settembre 1967 del prefetto di Sondrio, con la quale si designa il vice prefetto ispettore dott. Emanuele Occhipinti, quale componente della Commissione stessa, in sostituzione del dott. Michele Cuppone;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dottor Michele Cuppone;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Emanuele Occhipinti, vice prefetto ispettore in servizio presso la Prefettura di Sondrio, è nominato, in sostituzione del dott. Michele Cuppone, quale componente della Commissione giudicatrice del concorso, la quale rimane immutata per gli altri membri.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Sondrio e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 8 settembre 1967

Il medico provinciale: GIANNATTASIO

(9679)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 67/722/4ª del 24 febbraio 1967, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le disposizioni del Ministero della sanità;

Vista la designazione della prefettura di Brindisi;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1966, è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Paladino Dante, funzionario di Prefettura;
Marra Alfonso, medico provinciale capo;
Di Nunzio Elio, primario medico dell'Ospedale civile di Francavilla Fontana;
Ronzini Mario, primario chirurgo dell'Ospedale « Di Summa » di Brindisi;
Tramacera Francesco, medico condotto.

Segretario:

Zecchino Giulio, direttore di sezione dei ruoli del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di trenta giorni della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Brindisi, della prefettura di Brindisi e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 24 agosto 1967

Il medico provinciale: PERNA

(9539)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1967, n. 13.

Provvidenze creditizie di primo intervento a favore delle imprese commerciali, delle cooperative di consumo, degli alberghi e pubblici esercizi danneggiati dalle calamità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 15 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese commerciali all'ingrosso e al dettaglio, agli intermediari con deposito, alle cooperative di consumo, agli alberghi e pubblici esercizi danneggiati dalle alluvioni del mese di novembre 1966, che abbiano già contratto prestiti con la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con la Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, e con la Banca di Trento e Bolzano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un concorso costante in ragione del 5 per cento annuo per la durata del prestito e, comunque, per un periodo non superiore a quarantadue mesi.

I prestiti di cui al comma precedente possono essere concessi dagli Istituti di credito anche in deroga alle disposizioni vigenti dei loro statuti.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare fidejussione, nei limiti dello stanziamento previsto dal secondo comma del successivo articolo 7, sui prestiti concessi dagli Istituti di credito in applicazione della presente legge, qualora i beneficiari dei prestiti non siano in grado di offrire sufficienti garanzie agli Istituti mutuanti.

Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944, secondo comma, del Codice civile.

Art. 3.

Le domande di concorso devono essere presentate all'Assessorato regionale al quale è affidata la materia del commercio corredate dalla seguente documentazione:

dichiarazione del danno subito, prodotta dall'Azienda richiedente e munita del visto della competente Camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato;

certificato, rilasciato dal Comune competente, attestante la condizione di azienda danneggiata;

piano di ammortamento del prestito.

Atr. 4.

La concessione del concorso è disposta con decreto dell'Assessore al quale è affidata la materia del commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consultiva di cui al successivo articolo.

Il concorso viene corrisposto direttamente all'Istituto mutuante in rate semestrali anticipate.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto i componenti delle due Commissioni di Trento e di Bolzano, ciascuna delle quali risulterà formata da:

a) l'Assessore regionale che sovraintende al commercio con funzioni di presidente;

b) un Assessore provinciale con funzioni di vice-presidente;

c) tre rappresentanti del Consiglio regionale;

d) un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato;

e) un rappresentante dei commercianti ed esercenti;

f) un rappresentante delle cooperative di consumo;

g) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.

I rappresentanti di cui alle lettere *e*) ed *f*), saranno designati dalle rispettive Associazioni sindacali.

Fungerà da segretario delle due Commissioni un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale.

Ai componenti e al segretario delle Commissioni spetta il compenso stabilito dalle vigenti leggi regionali.

La composizione della Commissione provinciale di Bolzano dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici.

Potranno essere sentiti dalle Commissioni i rappresentanti degli Istituti di credito di cui all'articolo 1.

Art. 6.

Il concorso regionale previsto dalla presente legge verrà a cessare qualora i beneficiari di cui all'articolo 1 vengano a fruire successivamente delle eventuali provvidenze disposte dalla Regione a valere sui mutui a medio termine accesi in base all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma il concorso regionale sarà corrisposto per tutta la durata della semestralità in essere al momento dell'accensione del mutuo a medio termine.

Art. 7.

Per la concessione del concorso di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio 1967 la spesa di lire 150 milioni.

Per la concessione della garanzia sussidiaria prevista dall'articolo 2 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio 1967 la spesa di lire 20 milioni.

Al complessivo onere di lire 170 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si prevede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 agosto 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1967, n. 14.

Distacco della frazione di Piazzo dal comune di Pomarolo e sua aggregazione al comune di Villa Lagarina.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 15 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Piazzo del Comune di Pomarolo, nella estensione territoriale precisata dal progetto in data 15 luglio 1963, vistato dal Genio civile di Trento il 18 settembre 1963, è aggregata al territorio del comune di Villa Lagarina.

Art. 2.

Il regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari è fato di comune accordo dai due Comuni interessati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di mancato accordo vi provvederà a mente dell'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo il termine suddetto, la Giunta provinciale di Trento.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 agosto 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1967, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 19 settembre 1963, n. 28, sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 15 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, *n.* 5

Art. 1.

Nel primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, dopo le parole « Il Consiglio comunale è composto: », viene aggiunto il seguente testo:

« . . di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, è sostituito dai seguenti:

« Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno. a scrutinio segreto, nella prima adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla elezione del Consiglio medesimo.

In caso di successiva vacanza dell'ufficio di sindaco, l'elezione ha luogo entro il termine di trenta giorni dal verificarsi della vacanza ».

Art. 3.

L'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, è abrogato.

Art. 4.

Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:

« I Consigli comunali restano in carica cinque anni.

Essi esercitano le loro funzioni fino al cinquantunesimo giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni ».

Art. 5.

L'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, è abrogato.

Art. 6.

Nel quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, la parola « quadriennio » viene sostituita con la parola « quinquennio ».

Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, vengono apportate le seguenti modificazioni:

il numero 1 è sostituito con il seguente:

« 1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate »;

il numero 2 è sostituito con il seguente:

« 2) i funzionari e gli impiegati dello Stato, che hanno compiti di vigilanza sui Comuni, nonchè quelli della Regione e delle Provincie assegnati ad uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei Comuni »;

il numero 3 è sostituito con il seguente:

« 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende »;

il numero 6 è sostituito con il seguente:

« 6) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune per un valore superiore, nell'anno, al 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale »;

è inserito il nuovo numero 6 bis con il seguente testo:

« 6 bis) coloro i quali hanno parte in società o imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in modo continuativo dal Comune per un valore superiore, nell'anno, al 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale »;

il numero 7 è sostituito con il seguente:

« 7) gli amministratori del Comune, degli enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria ».

Fra il primo ed il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, è inserito il seguente nuovo comma:

« Le cause di ineleggibilità previste per gli amministratori di cui al numero 3) del precedente comma, non hanno effetto se gli interessati hanno provveduto, entro l'ultimo giorno utile per il deposito delle candidature, alla formale presentazione delle dimissioni dalla carica rivestita ».

Art. 8.

L'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 modificato dall'articolo 8 della legge regionale 19 setttembre 1963, n. 28, è sostituito dal seguente:

« La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di membro della Giunta regionale o della Giunta provinciale ».

Art. 9.

Nel primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'articolo 9 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, le parole « quarantacinque giorni » sono sostituite con le parole « cinquanta giorni ».

Art. 10.

All'articolo 28, primo comma, lettera *e*), della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sono aggiunte le seguenti parole:

« . . quando nella elezione sono interessati due o più Comuni del Consorzio; ».

Art. 11.

Nel primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, l'ultima parte « Comuni con meno di 1.000 abitanti » è sosttiuita con le parole « Comuni fino a 1.000 abitanti ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'articolo 22 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28 e dall'articolo unico della legge regionale 13 aprile 1964, n. 18, è sostituito dal seguente comma:

« Nei Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 4.000 abitanti e nei Comuni della provincia di Bolzano nessuna lista può comprendere un numero di candidati minore di tre, nè superiore di un terzo al numero dei Consiglieri da eleggere ».

Art. 13.

All'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, le intestazioni dei numeri 2 e 3 sono sostituite rispettivamente con le seguenti:

« 2) per i Comuni con popolazione fino a 4.000 abitanti della provincia di Trento »;

« 3) per i Comuni con popolazione superiore ai 4.000 abitanti della provincia di Trento e per tutti i Comuni della provincia di Bolzano ».

Art. 14.

Nelle intitolazioni delle sezioni II e III del capo VII, titolo II, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 4.000 abitanti ».

Art. 15.

All'articolo 83 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, la parola « quadriennio » è sostituita con la parola « quinquennio ».

TITOLO II

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 settembre 1963, n. 28

Art. 16.

Negli articoli 5 - primo comma, 6, 22, 32 - primo comma, 33, 37 - ultimo comma, 44 - primo comma, 45 - primo comma, 47 - primo comma, 48, della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, le parole « 5.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 4.000 abitanti ».

Art. 17.

All'articolo 10 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, le parole « quarantacinquesimo giorno » sono sostituite con le parole « quarantanovesimo giorno ».

Art. 18.

I primi tre commi dell'articolo 19 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:

« Al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione spetta un compenso fisso di lire 10.000 al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresì un trattamento di missione corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, spetta un compenso fisso di lire 6.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali con qualifica di consigliere di seconda classe. Ai funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Ai componenti l'Ufficio elettorale della prima Sezione, esclusi quelli della Sezione unica del Comune, è inoltre corrisposto un compenso fisso suppletivo pari a lire 2.000 al lordo delle ritenute di legge ».

TITOLO III

Disposizioni transitorie

Art. 19.

La norma di cui al primo comma del precedente articolo 4, non trova applicazione nei confronti dei Consigli comunali in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 agosto 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(9321)

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1967, n. 16.

Norme per il coordinamento della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, e successive modificazioni, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 15 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, e successive modificazioni, rimane in vigore per i casi di silicosi ed asbestosi che non rientrano nella tutela assicurativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge in ordine alle rendite dirette a favore dei lavoratori che hanno contratto le predette malattie nello svolgimento, in territorio nazionale, delle lavorazioni esposte al rischio in epoca anteriore al quindicennio precedente al primo luglio 1965.

Art. 2.

L'applicazione della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, e successive modificazioni, continua, anche dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nei confronti di coloro che abbiano presentato domanda all'I.N.A.I.L. per ottenere la rendita per silicosi ed asbestosi, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, purchè fossero, alla data di entrata in vigore della legge statale, titolari di rendita diretta per silicosi ed asbestosi ai sensi della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, e successive modificazioni, o che, alla data medesima, avessero già presentato domanda per ottenere tale rendita regionale, semprechè sussistessero i requisiti necessari per l'accoglimento della domanda stessa.

Art. 3.

Per i casi in cui le domande presentate all'I.N.A.I.L. dagli interessati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo precedente, vengano definite negativamente, le norme della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi senza limiti di tempo.

Art. 4.

Qualora le domande presentate all'I.N.A.I.L. dagli interessati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2, vengano definite positivamente, con l'assegnazione di una rendita non inferiore a quella che va corrisposta ai sensi della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, e successive modificazioni, le norme della legge predetta si applicano solo fino alla data dalla quale l'I.N.A.I.L. assume a proprio carico la corresponsione delle rendite.

Qualora invece le domande vengano definite positivamente ma con l'assegnazione di una rendita inferiore a quella che va corrisposta ai sensi della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, e successive modificazioni, le norme della legge regionale predetta continuano ad applicarsi fino alla data dalla quale lo I.N.A.I.L. assume a proprio carico la corresponsione delle rendite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e anche oltre tale data, ma limitatamente alle differenze in più tra le rendite già concesse dalla Regione e quelle corrisposte dall'I.N.A.I.L.

Art. 5.

La rendita di cui all'articolo 3 e la integrazione di rendita di cui all'articolo 4 hanno carattere di assegno personale, nel senso che saranno riassorbite da eventuali future assegnazioni di rendita per silicosi ed asbestosi, o da eventuali futuri aumenti delle rendite in godimento, da parte dell'I.N.A.I.L.

Rimane comunque esclusa, per il futuro, la possibilità di revisione delle rendite e delle integrazioni di rendita, per aggravamento.

Art. 6.

Gli importi per rendite o differenze di rendite, a carico della Regione ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, e provvisoriamente anticipati dall'I.N.A.I.L. agli interessati, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, saranno dalla Regione rimborsati all'Istituto stesso.

Allo scopo di disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra la Regione e l'I.N.A.I.L., derivanti dall'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Istituto predetto.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 645 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 agosto 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1967, n. **17.**

Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, e successive modificazioni, concernente norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 15 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, modificato con legge regionale 2 settembre 1964, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Le persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio, per le particolari necessità derivanti dalla minorazione, sono ammesse a godere di un assegno mensile non reversibile, a carico dell'Amministrazione regionale, nella misura massima di lire 8.000 per coloro che sono affetti da cecità assoluta, e nella misura massima di lire 6.000 per coloro che non superano un ventesimo della vista normale.

La misura dell'assegno viene stabilita o ridotta, per delega della Regione, dalla Giunta provinciale in modo che i proventi del beneficiario non superino il limite stabilito dalle vigenti norme statali per la concessione della pensione ai ciechi civili.

L'assegno è corrisposto bimestralmente in via anticipata. Nel mese di dicembre è corrisposto un tredicesimo assegno mensile.

In caso di morte del beneficiario non si procede al recupero di quanto erogato.

Le eventuali rate non riscosse dal beneficiario al momento della morte spettano agli eredi secondo le norme del Codice civile ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, modificato con legge regionale 2 settembre 1964, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi al godimento dell'assegno mensile, a norma del precedente articolo 1, i ciechi che siano residenti da almeno sei anni nel territorio della Regione, e che non beneficino di pensioni, rendite, assegni vitalizi o di propri redditi superiori a lire 60.000 mensili.

Per i ciechi di età inferiore agli anni sei, si deroga dal requisito dei sei anni di residenza nel territorio della Regione, di cui al precedente comma.

Per i ciechi di età inferiore a diciotto anni, la concessione dell'assegno mensile di cui all'articolo 1, è inoltre subordinata alla condizione che nei confronti del nucleo familiare del quale essi fanno parte quali viventi a carico del capofamiglia, sia stato accertato ai fini dell'imposta complementare sui redditi, un reddito netto imponibile annuo complessivamente non eccedente lire 1.200.000.

La corresponsione dell'assegno cessa con il venir meno delle condizioni personali del beneficiario, alle quali la concessione dell'assegno è subordinata ».

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1967.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1967 in lire 2.500.000 si provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 agosto 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1967, n. **18.**

Autorizzazione di un limite di impegno di lire 300 milioni per la concessione di provvidenze ai sensi della legge regionale 28 novembre 1966, n. 21, a favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del mese di novembre dell'anno 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 15 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e alberghiere, degli esercizi pubblici, delle pescicolture, danneggiate dalle calamità atmosferiche del mese di novembre dell'anno 1966, un concorso annuo costante, posticipato, fino al 6 per cento, sui mutui contratti con gli istituti di credito operanti in base al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Le provvidenze di cui al comma precedente sono disposte secondo le norme dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1966, n. 21.

Art. 2.

Il concorso di cui all'articolo precedente può essere concesso anche per le operazioni di mutuo effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, purchè successive al 18 novembre 1966.

Art. 3.

Le disponibilità finanziarie, di cui alla legge regionale 28 novembre 1966, n. 21, possono essere utilizzate per la concessione del concorso previsto dalla presente legge.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1967, un limite d'impegno di lire 300 milioni.

Alla copertura dell'onere di lire 3.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa, in misura di lire 300 milioni, a carico di ciascuno degli esercizi finanzari dal 1967 al 1976.

All'onere di lire 300 milioni per l'esercizio 1967 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 agosto 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(9322)

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1967, n. **19.**

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1966, n. 17 e autorizzazione di un limite di impegno di 50 milioni per la concessione di contributi a favore degli ospedali civili della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 22 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1966, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Il contributo annuo costante sull'importo del mutuo o su parte dello stesso viene liquidato in via posticipata, direttamente all'istituto mutuante, in relazione al piano di ammortamento.

Il contributo può essere liquidato all'ente beneficiario previa attestazione dell'istituto mutuante di avvenuto pagamento del rateo o dei ratei afferenti alla annualità scaduta ».

Art. 2.

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 5 settembre 1966, n. 17, a favore degli ospedali civili di cui all'articolo 1 della legge medesima, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1967 un limite d'impegno di lire 50 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1976.

Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1967 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 agosto 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1967, n. **20.**

Ulteriore finanziamento della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, contenente agevolazioni per insediamenti industriali in Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 22 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi in base alla legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, contenente agevolazioni per insediamenti industriali in Regione, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1967, il limite d'impegno di lire 200 milioni.

Sul limite d'impegno di cui al precedente comma sono disposte le seguenti assegnazioni:

lire 100 milioni alla provincia di Trento;
lire 100 milioni alla provincia di Bolzano.

Art. 2.

Al complessivo onere di lire 3.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con stanziamenti da inscriversi negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di lire 200 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1981.

Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni a carico dello esercizio 1967 si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo n. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 agosto 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(9323)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.